

Oggetto: Direttive della Giunta Comunale in merito al conferimento di incarichi esterni alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 11 e 42 della legge 311/2004.

La Giunta Comunale

PREMESSO:

- Che il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce all'art. 13 i criteri in base ai quali i settori dell'Amministrazione possono procedere al conferimento di incarichi professionali e consulenze ad alto contenuto di professionalità;
- Che l'art. 1 comma 42 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) stabilisce che gli enti locali possono conferire incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione purchè ricorrano le seguenti condizioni:
 1. sussistenza di adeguata motivazione in ordine alla documentata e motivata assenza di analoghe professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi (ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge n. 109/1994 e s.m.i.);
 2. l'atto di affidamento dell'incarico deve essere corredato dalla valutazione del Collegio dei Revisori dei conti;
 3. l'atto di incarico, con la valutazione di cui al punto B, deve essere inviato alla Corte dei Conti;

CONSIDERATO:

- che la norma sopra richiamata chiarisce, eliminando ogni dubbio in materia, che la competenza in merito al conferimento degli incarichi consulenziali è dei dirigenti o responsabili di servizio, a meno che non si tratti di incarichi di alta specializzazione che , ai sensi dell'art. 110 comma 6 del d.lgs. 267/00 e s.m.i., restano di competenza degli organi di governo dell'ente;
- che il principio sopra richiamato risulta confermato dalle disposizioni normative relative al settore degli enti locali, disposizioni tutte informate alla netta separazione tra l'attività di indirizzo politico, di competenza degli organi politici, e l'attività di gestione di esclusiva competenza dell'apparato burocratico;
- che anche in materia di lavori pubblici, l'art. 17 comma 12 della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni attribuisce al responsabile del procedimento la competenza a conferire incarichi di progettazione;

TUTTO CIO' PREMESSO;

RITENUTO di conferire precise direttive ai responsabili di settore che dovessero ritenere necessario affidare incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione;

RICHIAMATI:

- L'art. 1 comma 42 della legge n. 311 del 2004;
- La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5 dell'11/02/2005;
- La delibera della Corte dei Conti – sezioni riunite – n. 6 del 15/02/2005 contenente precise disposizioni sull'applicazione delle disposizioni contenute nella legge sopra citata;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del settore Affari Generali ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267/00 e s.m.i.;

DATO ATTO che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile non comportando il presente atto impegni di spesa né accertamenti di entrata;

DELIBERA

Di dettare ai responsabili di settore che dovessero ritenere, in via residuale, necessario affidare incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione i criteri appresso specificati:

CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

Articolo 1 – Oggetto degli incarichi

Il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni può essere attribuito ove i problemi di pertinenza dell'amministrazione richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implicino conoscenze specifiche che non si possono nella maniera più assoluta riscontrare nell'apparato amministrativo.

L'Amministrazione Comunale valorizza infatti al massimo le risorse tecnico- professionali interne fornendo al personale gli strumenti formativi e tecnici necessari per poter adempiere anche a compiti altamente specialistici.

L'affidamento di incarichi esterni è pertanto residuale ed è ammesso soltanto quando ciò sia espressamente previsto per legge ovvero per prestazioni e per le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali.

L'incarico stesso non deve implicare lo svolgimento di attività continuativa bensì la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dell'incarico del quale debbono costituire l'oggetto espresso.

L'incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare surrettiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell'ente al di fuori di quanto consentito dalla legge.

Articolo 2 – Limiti per il conferimento degli incarichi esterni

Il conferimento di incarichi esterni di consulenza, studio e ricerca da parte dei responsabili di settore è subordinato al rispetto dei seguenti criteri:

1. rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione;
2. inesistenza, all'interno della propria organizzazione, di una figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione. Il responsabile di settore che conferisce l'incarico dovrà, pertanto, dare atto in determina dell'assenza di servizi o di professionalità, interne all'ente, che siano in grado di adempiere l'incarico;
3. indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
4. indicazione della durata dell'incarico;
5. dimostrazione della proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato (rispetto delle tariffe professionali ove previsto) e l'utilità conseguita dall'Ente. E' opportuna la previsione di una relazione finale che illustri gli obiettivi conseguiti prima di procedere alla liquidazione del compenso;
6. attestazione da parte del Responsabile del Settore economico - finanziario del rispetto del limite di spesa stabilito dalla legge n.311/2004;
7. parere preventivo del collegio dei revisori dei conti.

L'affidamento d'incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Articolo 3 – Tipologia di incarichi

Rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni gli incarichi di studio, di ricerca o di consulenza appresso specificati.

Gli incarichi di studio presuppongono lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse dell'Amministrazione. Requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

Gli incarichi di ricerca presuppongono, invece, la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione.

Le consulenze riguardano, infine, le richieste di pareri ad esperti.

A titolo esemplificativo si ritiene che rientrino nella previsione normativa le seguenti prestazioni: studi sull'attività dell'Amministrazione committente, pareri, valutazioni, giudizi, consulenze legali, studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi e normativi.

Sono esclusi dal campo di applicazione delle presenti disposizioni:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, se necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- gli incarichi conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109;
- gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti stabiliti dalla circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 4 del 15/07/2004.

Articolo 4 - Destinatari degli incarichi

Laddove dovesse, a giudizio del responsabile, ravvisarsi la necessità del conferimento di un incarico consulenziale, lo stesso potrà essere conferito:

- a liberi professionisti iscritti negli albi professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge oppure professionalmente impegnati in attività libero-professionali connesse alla specificità delle prestazioni richieste;
- a docenti universitari o a persone cui sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza;
- ad istituti, enti o studi professionali che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze maturate, diano fondato affidamento circa lo svolgimento dei compiti da assegnare;
- alle Università o loro strutture organizzative interne individuate secondo il loro rispettivo ordinamento.

Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni, per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tale requisito.

Al fine di procedere al conferimento di un incarico, il responsabile è tenuto a dare adeguata e tempestiva pubblicità esponendo un avviso all'albo pretorio e/o dando pubblicità sul sito internet del Comune e/o se del caso inviando l'avviso stesso al relativo ordine professionale.

Il responsabile può evitare di dare l'informativa di cui sopra nei casi in cui è comunque in grado di acquisire più offerte di professionisti che operano nel settore così da confrontare le prestazioni offerte e il compenso richiesto, e nel rispetto comunque del principio della rotatività.

Nel caso in cui non dia pubblicità adeguata e salvo che non ricorra la necessità e l'urgenza di provvedere, il responsabile è sempre tenuto a sentire almeno due professionisti al fine di confrontare il preventivo di spesa prodotto e le competenze in concreto rivestite.

Il responsabile che deve procedere ad affidare un incarico consulenziale è tenuto ad acquisire sempre il curriculum del professionista al fine di accertare che il professionista rivesta effettivamente le competenze specialistiche richieste.

Nei casi in cui per l'assolvimento dell'incarico siano richieste competenze talmente specialistiche che nel settore non operano più professionisti tra i quali è possibile effettuare un raffronto, il responsabile può procedere ad affidare direttamente l'incarico al professionista che possiede le competenze necessarie, dando adeguata e puntuale motivazione.

Nell'affidamento degli incarichi deve essere comunque rispettato il principio della rotatività.

Nella determina di conferimento dell'incarico dovranno essere adeguatamente evidenziati i profili di competenza, di esperienza e di capacità professionale del soggetto professionale prescelto, in relazione alla specifica prestazione di servizio da affidare. Deve altresì essere specificato il compenso spettante in concreto al professionista, compenso che deve essere proporzionale all'attività consulenziale richiesta.

Resta inteso che per i corrispettivi relativi agli incarichi come sopra descritti, si applicano le riduzioni massime previste dalle tariffe professionali e dalle normative vigenti in materia, e laddove queste stabiliscono un minimo ed un massimo per scaglioni di valori, si applica la tariffa minima.

Articolo 5 - Esclusione dal conferimento degli incarichi

Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

- abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Comunale di Castel San Giovanni;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- abbiano un contenzioso con l'Amministrazione Comunale di Castel San Giovanni;
- siano ex dipendenti dell'amministrazione andati in pensione con anticipazione rispetto ai termini previsti dalla legge.

Articolo 6 - Norme finali

Chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento Amministrativo e prenderne visione nei modi stabiliti dalla legge e dal Relativo Regolamento Comunale. Il responsabile del procedimento risponde del corretto svolgimento delle varie fasi nella realizzazione dell'incarico conferito.

Il segretario generale, nel rispetto dei principi ivi contenuti, è tenuto a dare ulteriori direttive ai responsabili in merito all'applicazione di quanto sopra.

Antonella Guarino
Segretario Generale
del comune di Castel San Giovanni